

**COMUNE DI TARANTO**

AMBIENTE

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**VA@pec.mite.gov.itVA-UDG@mite.gov.itVA-2@mite.gov.it

Oggetto: ID n. 90/14487 - Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S). – Contributo Comune di Taranto

Si fa riferimento all'istanza formulata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPCM 2017 da Acciaierie d'Italia, per il tramite dei Commissari Straordinari di ILVA SpA in a.s., con nota acquisita al prot. ministeriale n. 79434 del 16.05.2023 per il differimento dei tempi di attuazione delle seguenti prescrizioni UA8-UA26, UA9, POMA (Attuazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del DPCM 2017) e PORA (Attuazione dell'art. 13 comma 2 del DPCM 2017), nonché alla documentazione integrativa trasmessa agli Enti dall'A.C. con note prot. n. 106949 del 30.06.2023 e prot. n. 110628 del 06.07.2023.

Preliminarmente, si rappresenta che:

- in data 30.05.2023 si sono svolti i lavori della prima Conferenza di Servizi;
- in tale sede il Civico Ente ha formulato il proprio contributo, indicando i motivi ostativi all'accoglimento delle richieste formulate;
- in tale riunione sono state accolte le richieste formulate dal Gestore relativamente ai cronoprogrammi per gli interventi di attuazione della Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento siderurgico (art. 6 commi 1 e 2 del DPCM 2017) e di



attuazione del Programma organico di rimozione amianto (art. 13 comma 2 del DPCM 2017);

- per le ulteriori due proposte di proroga sono state formulate richieste di chiarimenti/integrazione.

Ciò posto, visionata la documentazione disponibile al link <https://osservatorioilva.mite.gov.it/it>, si rileva che:

- relativamente alla prescrizione UA8-UA26, sebbene al momento della formulazione della richiesta il gestore abbia dichiarato che *"[...] si evidenzia che i bordi degli sporgenti sono stati da tempo cordolati con dossi che trasformano gli stessi in bacini di raccolta impedendo lo sversamento in mare di acque meteoriche, [...]"*, durante il sopralluogo di ISPRA, emerge, diversamente, che *"[...] su tutto il perimetro della parte nord e ovest di sporgente gestito da AdI è presente un cordolo in cemento con rivestimento in metallo con altezza di circa 160mm. La restante parte dello sporgente, lungo parte del lato ovest e del lato sud, è di competenza dell'autorità portuale; in corrispondenza del confine con la predetta area, il rappresentante del Gestore ha dichiarato che sono in corso lavori di realizzazione di un cordolo analogo a quello presente sul resto dello sporgente, al fine di delimitare l'area e contenere possibili effetti di dilavamento. [...]"*;
- relativamente alla prescrizione UA9, a seguito dei sopralluoghi condotti dall'Ente di Controllo, il suddetto Ente rappresenta che *"In considerazione della notevole estensione e complessità delle aree oggetto della prescrizione, per le quali diversi interventi sono in corso di realizzazione, tra cui la pavimentazione, non risulta possibile effettuare alcuna verifica relativamente l'ultimazione di tutti i cordoli per il contenimento delle acque meteoriche all'interno delle aree pavimentate, riguardo le adeguate pendenze di tali aree pavimentate per lo scolo o deflusso delle medesime acque al fine di assicurare l'evacuazione delle stesse*



tramite punti di raccolta e riguardo l'efficiente convogliamento delle stesse acque meteoriche tramite la rete fognaria esistente";

- La documentazione a corredo dell'istanza continua a non essere supportata da un'analisi e relativa quantificazione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana che tale differimento comporta e risulta carente delle conseguenti misure di mitigazione/compensazione da attuare;

Tenuto conto che:

- i cronoprogrammi, di cui si chiede proroga di attuazione, sono stati proposti dallo stesso gestore;
- le motivazioni addotte non sono supportate da elementi tecnici e circostanziati, imprevedibili ed imprevedibili, che diano concretezza alla tesi della sussistenza di cause di forza maggiore e che non siano imputabili al gestore;
- l'articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017, prevede che *"I commissari straordinari, [...omissis...], in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, **ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023.**"* L'istanza formulata, dunque, appare in contrasto con le previsioni del citato articolo;

Osservato che questa istanza di proroga avanzata dal Gestore è pervenuta agli Enti in prossimità della scadenza della prescrizione stessa, non lasciando alcun margine di valutazione;

Per quanto sopra rappresentato e per quanto di competenza di questa Amministrazione, con la presente, si confermano i motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 139999 del 30.05.2023 e si



comunica che, allo stato attuale, **non sussistono** le condizioni al fine di un favorevole accoglimento dell'istanza di che trattasi.

Taranto, 18.07.2023

Il Responsabile del procedimento

Ing. Sabrina IMPERIO



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Antonia FORNARI